

MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, 18 "Cura Italia"
Scheda di approfondimento

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. DL Cura Italia (già DL Coronavirus-ter) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70.

Il decreto è entrato in vigore ieri, 17 marzo 2020, e sarà adesso trasmesso al Parlamento per l'iter di conversione, che dovrà concludersi entro 60 giorni.

Il provvedimento interviene su 4 aree principali e altre misure settoriali, quali:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo nei giorni scorsi al fine di evitare che l'attuale crisi sanitaria riporti gravi ripercussioni alle attività economiche effetti permanenti.

Si riporta qui di seguito una breve analisi delle misure di interesse per imprese e lavoratori con particolare focus al settore dell'e-commerce.

Titolo II – Misure a sostegno del lavoro

Capo I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario).

Si prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente all'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondi di solidarietà). I datori di lavoro possono avanzare la richiesta per un periodo massimo di nove settimane entro il mese di agosto 2020. Sono previste procedure semplificate in deroga alla normativa vigente, escludendo il versamento del contributo addizionale.

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria).

Le aziende con trattamento di integrazione salariale straordinaria in corso possono presentare domanda per sostituirlo con trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 9 settimane.

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso).

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, con in corso un assegno di solidarietà salariale, possono presentare domanda di assegno ordinario, per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga).

Come forma di tutela residuale per i datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, le Regioni e Province autonome possono riconoscere, previo accordo sindacale concluso anche per via telematica, cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e in ogni caso non superiore a nove settimane.

Capo II

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19).

Si prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo non superiore a quindici giorni con corresponsione di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. Per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro per i periodi di sospensione delle attività delle scuole, senza una indennità, con divieto di licenziamento.

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104).

La disposizione prevede un incremento di dodici giorni del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

Per i lavoratori del settore privato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto al COVID-19 viene equiparato ai fini del trattamento economico ai periodi di malattia, e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. In deroga alla normativa vigente gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità viene erogata dall'INPS nel limite di spesa di 203,4 milioni per l'anno 2020.

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale).

Dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 2020 sospensione di diritto dei termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo).

Si prevede per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che abbiano 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, privi di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile).

Fino al 30 aprile 2020 sono accolte con priorità le istanze per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità.

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari).

Si prevede un trasferimento di 50 milioni di euro da INAIL a Invitalia, da erogare alle imprese per acquisto dispositivi sicurezza individuale.

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19).

Istituisce un "Fondo per il reddito di ultima istanza", con limite di spesa a 300 milioni di euro per l'anno 2020, volto a garantire il riconoscimento di una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno ridotto o sospeso la loro attività a causa dell'emergenza. I criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro in concerto col Ministro dell'Economia.

Art. 46 (Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti).

È precluso per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. Durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI).

Si prevedono ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI, rispetto a quanto già previsto nel DL Coronavirus-bis, tra cui:

- la gratuità della garanzia del Fondo;
- l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro;
- innalzamento percentuale massima di garanzia (80% diretta, 90% in controgaranzia);
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito.

I contributi al Fondo PMI sono erogabili anche da soggetti privati.

Art. 51 (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB).

Si prevedono alcune misure volte a prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).

La misura consiste in una **moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la crisi produttiva connessa con l'epidemia**

Art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia).

Per supportare la liquidità si prevede che:

- le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), possano erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese;
- che CDP possa supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio;
- che lo Stato possa concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.

Art. 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81).

La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del "fondo 394" gestito da Simest Spa, destinato al sostegno dell'internazionalizzazione dell'export.

Titolo IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti).

La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

Si estende la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi già prevista nel DL Coronavirus-bis fino al 30 aprile per una serie di soggetto, tra cui soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi).

Si prevede, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, delle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente alla data di entrata in vigore del provvedimento, sono sospesi i versamenti di autoliquidazione che scadono tra l'8 marzo e il 30 marzo 2020, relativi a: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali, assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti IVA si applica, a prescindere dai ricavi, per i soggetti avente domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 per il periodo di imposta precedente e che non hanno sostenuto nel mese precedente spese di prestazioni di lavoro dipendente non sono assoggettati al pagamento ad alcune ritenute di acconto, tra cui quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto entro il mese di maggio 2020.

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti).

L'articolo prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostenuti d'imposta (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto della compensazione.

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro).

Si introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Art. 66 (Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate a finanziare interventi di contenimento dell'emergenza spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Titolo V - Ulteriori disposizioni

Capo I

Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19

Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese).

Istituzione di un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione, tra i quali il piano straordinario di sostegno al Made in Italy realizzato tramite l'ICE, le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero, il capitolo "internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale" dello stato di previsione del MAECI.

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese).

Si prevede la **semplificazione delle procedure di acquisto dei servizi informatici in cloud, anche basati sul modello software as a service (SaaS).**

Si consente alle amministrazioni fino al 31 dicembre 2020 di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto di beni e servizi informatici e di servizi di connettività mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una PMI e una start-up innovativa. Gli atti di avvio delle procedure di acquisto devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali acquisti devono essere coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti per l'attuazione delle misure di innovazione tecnologica e digitalizzazione. Con decreto del Presidente del Consiglio, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020).

Il termine di disposizione del referendum sul taglio dei parlamentari è fissato in 240 giorni dall'ordinanza di ammissione.

Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche).

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte all'incremento di domanda di connettività i fornitori di reti e servizi TLC intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.

Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo).

Si istituisce, nello stato di previsione del MiBACT, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura).

Si prevede la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto anche del reddito dei destinatari.

Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone).

Si prevede la sospensione della tassa di ancoraggio e dei canoni dovuti all'Autorità portuale. Si prevede inoltre l'automatico differimento di trenta giorni, senza l'applicazione di interessi, di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020.

Si autorizza la fino al 31 ottobre 2020 la circolazione di veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020.

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Si prevede l'autorizzazione per la Protezione Civile ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni per l'emergenza. Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare la procedura dell'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale.

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società).

Si prevede che le assemblee ordinarie delle società possano essere convocate entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le società in accomandita per azioni, le Srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale).

Fino al 30 giugno 2020, in relazione agli invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi la consegna si effettua mediante il preventivo accertamento della presenza del destinatario o persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma ma con immissione dell'invio nella cassetta postale.

È richiesta invece la firma dell'operatore postale sui documenti di consegna che accertano tale modalità di recapito.

Si stabilisce fino al 31 maggio 2020 una riduzione del 30 % delle somme dovute per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione.

Art.113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti).

Si prevede la proroga al 30 giugno 2020 per alcuni termini di adempimenti in materia di rifiuti:

- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate;
- versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Si prevede la proroga degli attuali membri di AGCOM, in scadenza il 31 marzo, fino a 60 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali).

Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante Privacy, in scadenza il 31 marzo, sono prorogati fino a 60 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza).

Stanziamiento per ulteriori 85 milioni di euro nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso. Le scuole si approvvigionano di tali strumenti mediante convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico "MEPA", salvi casi di impossibilità in cui possono derogare al Codice dei contratti pubblici. Il Fondo è ripartito tra le scuole mediante decreto del MIUR